

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2376

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

(V. Stampato Camera n. 3933)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 2003*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.235 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
ON DEFENSE CO-OPERATION

“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON DEFENSE CO-OPERATION”.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as the Contracting Parties;

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defense;
- convinced that bilateral co-operation will help understanding their respective military issues and consolidate their respective defense capabilities;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Contracting Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defense, on a mutual basis.

ARTICLE 2

The organization and the conduction of concrete co-operation activities in the defense field will be carried out by the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Ministry of Defense of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Possible consultations of the Contracting Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Amman in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programs between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned Programs.

ARTICLE 3

Cooperation between the Contracting Parties will take place in the following sectors:

- defense security and policy;
- defense industry and procurement policy which is subordinated by the Ministries of Defense;
- import, export and transit of armaments;
- peacekeeping and humanitarian operations;
- compliance with the international treaties on defense, security and arms control;
- armed forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
- formation/training;
- military police issues;
- environmental issues and pollution caused by military facilities;
- military medical service;
- military history;
- military sport.

Military co-operation will not be limited to the above mentioned sectors. Actually, the Contracting Parties will seek new co-operation fields of mutual interest.

ARTICLE 4

Co-operation between the Contracting Parties will develop as follows:

- meetings of the Ministers of Defense, Commanders in Chief, their deputies and other officials authorized by the Contracting Parties;
- exchange of experiences between the experts of the two Contracting Parties;

- organization and implementation of cross training activities and exercises;
- participation of observers in military exercises;
- contacts between similar military institutions;
- discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses;
- visits to military ships, aircraft and other structures;
- exchange of information and educational publications;
- exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5

The Contracting Parties, in accordance with the relevant national laws in force in their respective Countries, shall promote the exchange of armaments, referred to the Art. 3, included with their relative components in the following categories:

- aircraft;
- submarine and surface combat naval units;
- armored vehicles, light and heavy weapons and relative ammunition.

This exchange shall be carried out within the scope of this Agreement through State-to-State operations or via private companies certified by their respective Governments.

The possible re-export to third Countries shall occur only on previous consent by the ceding Country.

This article does not oblige either of the Contracting Parties to adhere to a proposed exchange of armaments if subsequently put forward by the other Contracting Party.

Whenever the Contracting Parties intend to promote the exchange in other sectors of priority interest for them, within the framework of this Agreement, they shall refer explicitly to it in supplementary protocols where such materials are specifically identified according to the national list categories.

If necessary, transfer of material, free of charge, will be undertaken following the signature of the appropriate Technical Agreement, which will define the detailed arrangements.

ARTICLE 6

The Contracting Parties will bear the costs of the implementation of this Agreement and of the possible co-operation, based on reciprocity principles.

The Sending Contracting Party will pay the travelling expenses, the salary costs, as well as accident insurance and any other allowance due under their own regulations of its own personnel

The Receiving Contracting Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, room and board expenses, if available in military facilities, as well as planned activities.

The respective laws of the Contracting Parties regulate medical assistance and relevant expenses on the territory. In particular:

- the Receiving Contracting Party will provide emergency medical treatment;
- the Sending Contracting Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

This general principle of reciprocity will not be applicable to groups larger than 10 persons. Funding procedures relevant to these groups will be established on a case-by-case basis by mutual agreement between the Contracting Parties.

As regards the attendance of courses by military personnel, financial and medical aspects as well as detailed implementing procedures for any specific form of cooperation will be regulated by ad-hoc Agreements to be concluded between the Contracting Parties in accordance with the existing laws of the two Countries.

Should one of the Contracting Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, the concerned Contracting Party will pay all the relevant expenses.

ARTICLE 7

Compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Contracting Party.

If damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, any disputes between the Contracting Parties and compensation for damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8

The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.

Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their Armed Forces in the following cases:

- a. violations that threaten the security or property of the Sending Country;
- b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

In the case at b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 9

The information exchanged under this Agreement shall be handled in accordance with the national rules of the Originating Contracting Party.

Each Contracting Party shall afford all the classified materials, projects, designs, technical specification and any other information, received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Contracting Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Contracting Party.

Classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made in any circumstances and by any means containing such information.

The corresponding degrees of security classification used by the Contracting Parties are:

For the Italian Republic
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Corresponding
(in English Language)

SEGRETISSIMO

سري للغاية

TOP SECRET

SEGRETO

سري

SECRET

RISERVATISSIMO

مكتوم

CONFIDENTIAL

RISERVATO

محدود

RESTRICTED

The Contracting Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Contracting Parties and within the scope of this Agreement.

The transfer to third parties of information, documents, technical data and defense materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Government which originated them, unless differently agreed by the Contracting Parties.

Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the Contracting Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the two Parties. During negotiations for such arrangements, the security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

ARTICLE 10

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall settle the disputes by bilateral negotiation or consultation and, if necessary, through official channels.

ARTICLE 11

This Agreement shall enter into force upon the date of reception of the second of the two notifications by which the Contracting Parties shall inform officially each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.

This Agreement may be amended, at any time, through Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the Agreement itself.

This Agreement established to be in force for five years, will be automatically extended for five years again unless written notice of intention to denounce is given by either Contracting Party to the other, in this case it will lose effect six months after such a notification has been received.


In case of denunciation, the Contracting Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Amman at General Headquarters of Jordan's Armed Forces on 11th of June 2002 in two originals, each in English language, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

The Ambassador of Italy
Stefano Jedrkiewicz



FOR THE GOVERNMENT
OF THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN

Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Jordanian Armed Forces
Lt.Gen. Khalid J. Al-Sarayreh



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI
GIORDANIA

SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

**"ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA"**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, denominati in seguito "le Parti Contraenti":

Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderando di accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;

Convinti che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca su questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle concrete attività di cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Regno Hascemita di Giordania.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti Contraenti si terranno alternativamente a Roma e ad Amman allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Regno Hascemita di Giordania.

Nei programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti Contraenti avrà luogo nei seguenti campi:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;
- c. importazione, esportazione e transito di armamenti;
- d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
- e. rispetto dei trattati internazionali su difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- f. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
- g. formazione, addestramento;
- h. questioni relative alla polizia militare;
- i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
- l. servizi sanitari militari;
- m. storia militare;
- n. sport militare.

I suddetti campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetti di cooperazione. Entrambe le Parti Contraenti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti Contraenti si svilupperà nelle seguenti forme:

- a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti Contraenti;

- b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti Contraenti;
- c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. contatti fra istituzioni militari similari;
- f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze, corsi;
- g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;
- h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, comprensivi delle relative componenti, nelle seguenti categorie:

- a. aeromobili;
- b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
- c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento

Detto interscambio sarà svolto nell'ambito di applicazione del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.

Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti Contraenti ad aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente avanzata dalla Controparte.

Qualora le Parti Contraenti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

L'eventuale trasferimento di materiali a titolo gratuito potrà avvenire subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi Tecnici contenenti specifiche disposizioni.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte Contraente Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalle proprie norme per il personale.

La Parte Contraente Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività programmate.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. In particolare:

- a) la Parte Contraente Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- b) la Parte Contraente Inviante provvederà all'assicurazione sanitaria, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

Per quanto attiene l'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Contraente inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate, per quanto riguarda:

- a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accertato.

ARTICOLO 9

Informazioni e documenti scambiati sulla base del presente Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte Contraente che li ha prodotti.

Ciascuna delle Parti Contraenti tratterà tutti i materiali, i progetti, i design, le specifiche tecniche e tutte le altre informazioni classificate ricevute ai sensi del presente Accordo in conformità alle misure di sicurezza, che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che li trasmette.

Sono considerati informazioni, documenti e/o materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

I gradi di segretezza adottati dalle Parti Contraenti sono i seguenti:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua inglese)	Per il Regno Hascemita di Giordania
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TBD
SEGRETO	SECRET	TBD
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TBD
RISERVATO	RESTRICTED	TBD

Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie che saranno oggetto di scambio, ai sensi del presente Accordo, saranno utilizzati esclusivamente ai fini concordati specificamente dalle Parti Contraenti e nell'ambito del presente Accordo.

Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto del Governo cedente, tranne nel caso in cui le Parti Contraenti concordino diversamente.

Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi fra Industrie e/o Agenzie diverse dalle Parti Contraenti, gli Organi competenti delle due Parti elaboreranno intese separate. Nel corso dei relativi negoziati, le misure di sicurezza di cui al presente Accordo si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate in tale sede.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti risolveranno le controversie a mezzo di trattative bilaterali e consultazioni e, se necessario, per le vie ufficiali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente

l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In caso di denuncia, le Parti Contraenti si adopereranno per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Amman, presso il Quartier Generale delle Forze Armate giordane, l'11 giugno 2002 in due originali, ciascuno nella lingua Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore d'Italia
Stefano Jedrkiewicz

PER IL GOVERNO
DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

Il Presidente dei Capi di Stato Maggiore delle
Forze Armate Giordane
Gen. C.A. Khalid J. Al-Sarayreh

